



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 216/15/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ TV CENTRO MARCHE S.P.A. (EMITTENTE TELEVISIVA
LOCALE IN TECNICA DIGITALE “TV CENTRO MARCHE”) PER LA
VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 36 BIS, COMMA 1, LETTERA A) DEL
DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

(CONTESTAZIONE CORECOM MARCHE N. 2/2015)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 1 dicembre 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com*”;

VISTA la legge della regione Marche n. 8/2001, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com) Marche*”;

VISTA la delibera 340/13/CONS, del 16 maggio 2013, recante “*Delega di funzioni al Comitato regionale per le comunicazioni Marche*”, che delega l’esercizio della funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTO l’articolo 36 bis, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, ai sensi del quale “*Le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana rispettano le seguenti prescrizioni: a) le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CORECOM Marche ha notificato l’atto n. CONT. 2/15 del 14 luglio 2015, in pari data, alla società TV CENTRO MARCHE S.p.A., con sede legale in via Ancona n. 90/a, 60035 Jesi (AN), autorizzata alla diffusione del servizio di media audiovisivo locale *Tv Centro Marche*, per aver trasmesso durante i programmi *TV Centro Moda*, il 23 giugno

2015 e, in replica, il 26 e 28 giugno 2015 e *Si conoscere*, il 25 giugno 2015, “*in maniera ingannevole, la presentazione orale e visiva dei servizi, del nome e del marchio di alcune attività commerciale*”.

2. Deduzioni della società

Il CORECOM Marche ha inoltrato a questa Autorità, con prot. n. 76437 in data 11 novembre 2015, la delibera n. 64/15, approvata nella seduta del 28 ottobre 2015, per l'archiviazione del procedimento istruito nei confronti della società TV CENTRO MARCHE S.p.A., incompleta degli ulteriori atti istruttori e della contestazione notificata. Si è quindi reso necessario richiedere l'integrazione della documentazione istruttoria con la richiesta di cui al prot. n. 77462 del 17 novembre 2015. Il CORECOM ha quindi inviato, con nota prot. n. 79212 del 26 novembre 2015, la contestazione notificata e le memorie difensive della società ed è stato così possibile stabilire i termini di conclusione del procedimento.

La società, a seguito della notifica della contestazione avvenuta il 14 luglio 2015, ha inviato memorie giustificative, datate 13 agosto 2015, nelle quali dichiara che i programmi oggetto di contestazione sono programmi d'informazione, realizzati in proprio dall'emittente inerenti alle attività del territorio con servizi e clip di attualità.

La società dichiara di aver sempre rispettato le normative vigenti nel settore dell'audiovisivo e di aver adottato la propria linea editoriale nel rispetto dei telespettatori, escludendo la trasmissione di contenuti e immagini di violenza o di programmi dedicati alla cartomanzia, all'astrologia, ai pronostici del lotto, etc.

Il programma *TV Centro Moda*, condotto da Jo Squillo, sulle novità e le tendenze della moda, presenta i protagonisti e le eccellenze dell'imprenditoria marchigiana con servizi e interviste nei rispettivi atelier. La società puntualizza che il suddetto programma non è stato sponsorizzato.

Il programma *Si conoscere*, invece, è una trasmissione di approfondimento culturale e presentazione del territorio della regione, sia dal punto di vista storico artistico e ambientale che di promozione di prodotti tipici locali.

La società ribadisce che, nelle suddette trasmissioni, il carattere informativo è preponderante rispetto all'aspetto promozionale e che, in ogni caso, l'assenza della scritta *Messaggio promozionale* non ha procurato benefici di carattere economico o per limitare i valori di affollamento pubblicitario, poiché non risulta il superamento di tali valori nelle fasce orarie in cui sono stati trasmessi i programmi oggetto della contestazione.

Il CORECOM Marche ha ritenuto accoglibili le motivazioni della società e ha proposto a questa Autorità l'archiviazione del procedimento in quanto, la natura informativa dei programmi, prevale su quella promozionale.

3. Valutazioni dell'Autorità

Questa Autorità, ad esito della valutazione della documentazione istruttoria e dalla visione delle registrazioni, concorda con quanto proposto dal CORECOM Marche in

quanto i due programmi, oggetto di contestazione, promuovono il territorio e ne descrivono la cultura e la storia, e l'imprenditoria presente sul territorio locale viene presentata a scopo informativo. La natura descrittiva dei luoghi e delle attività imprenditoriali è preminente sui contenuti promozionali, non si riscontrano sollecitazioni o inviti all'acquisto dei prodotti, pur se nel programma vengono mostrate immagini e insegne dei locali.

Pertanto, sulla base delle risultanze istruttorie versate in atti, non si ritiene sussistente, nel caso di specie, la violazione contestata.

RITENUTO di poter accogliere le giustificazioni della società perché la natura informativa dei programmi risulta preminente rispetto alla natura promozionale dei contenuti mostrati e non comporta la violazione del disposto di cui all'art. 36 bis, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 177/05;

RITENUTO, in accordo con quanto proposto dal CORECOM Marche, di non procedere nei confronti della società TV CENTRO MARCHE S.p.A., con sede legale in via Ancona n. 90/a, 60035 Jesi (AN), autorizzata alla diffusione del servizio di media audiovisivo locale *Tv Centro Marche*, per l'insussistenza della violazione contestata;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. È archiviato il procedimento per le motivazioni di cui in premessa.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 1 dicembre 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci